

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **558**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

Risoluzione del Parlamento europeo
sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE sui nitrati (2000/2110(INI))

Annunziata il 7 febbraio 2001

II PARLAMENTO EUROPEO,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, (1)

viste le relazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (COM(1997) 473) e sulle misure adottate in conformità della direttiva del Consiglio 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Sintesi delle relazioni inviate alla Commissione dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11 (COM(1998)16),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 1998 (2) sulle succitate relazioni,

visti i procedimenti pendenti e definitivi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee,

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque (3),

viste le conclusioni della delegazione della sua commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori in visita nei Paesi Bassi il 12 ottobre 2000,

visti gli articoli 47, paragrafo 2, e 163 del suo regolamento,

(1) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2) GU C 341 del 9.11.1998, pag. 35.

(3) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0386/2000),

1. raccomanda che si accordi una priorità immediata all'attuazione della legislazione esistente piuttosto che alla rielaborazione e alla riforma della direttiva;

2. ritiene in particolare che a causa di un'attuazione carente della direttiva sui nitrati si sia ampiamente mancato l'obiettivo di ridurre l'inquinamento da nitrati e di prevenire il problema dell'eutrofizzazione; constata inoltre che l'Agenzia europea dell'ambiente dichiara che le concentrazioni di nitrati nei grandi fiumi dell'UE sono rimaste per lo più immutate dal 1980, ciò significa che non si è verificata ancora un'inversione di tendenza per quanto riguarda l'inquinamento da nitrati delle acque e l'eutrofizzazione dei mari (in particolare il Mare del Nord e il Mar Baltico, ma anche l'Adriatico settentrionale);

3. ritiene che gli Stati membri dovrebbero adottare con urgenza provvedimenti concreti per dare attuazione alla direttiva sui nitrati, in particolare per quanto riguarda i programmi d'azione nelle zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati; è dell'avviso che sia necessaria un'azione rapida ed energica

a) in considerazione del fatto che sono spesso necessari molti anni affinché le condizioni delle acque tornino ad essere buone (« effetto maxiserbatoio ») e

b) per minimizzare le distorsioni della concorrenza esistenti;

4. ritiene che con l'eccezione degna di nota della Danimarca e della Svezia, l'attuazione della direttiva sui nitrati sia stata estremamente insoddisfacente e che la Commissione sia stata lenta nel censurare gli Stati membri per mancata osservanza; chiede alla Commissione di continuare ad utilizzare senza esitazioni gli appropriati strumenti legali di cui dispone per garantire la corretta attuazione della direttiva

sui nitrati ogniqualvolta individui una violazione degli obblighi da parte degli Stati membri incluse sanzioni pecuniarie adeguate;

5. giudica necessario accelerare le procedure di violazione dei trattati in caso di mancata applicazione della normativa comunitaria nel settore della tutela dell'ambiente e dei consumatori; ritiene che il ritardo nella presentazione di azioni innanzi alla Corte di giustizia europea dovrebbe essere ridotto a 6 mesi o meno per rendere le sanzioni un deterrente più efficace; è altresì dell'avviso che ridurre l'arretrato dei procedimenti pendenti dovrebbe costituire una priorità per la Corte di giustizia;

6. ritiene che sebbene la Commissione abbia recentemente predisposto un formato *standard* per aiutare gli Stati membri a riferire sull'attuazione e l'efficacia della direttiva, sia difficile fare confronti diretti ed esprimere giudizi quantitativi sulla base di informazioni già fornite in formati diversi; constata che le procedure di controllo e le tecniche di campionamento differiscono fra i vari Stati membri e che la Commissione dovrebbe mettere a punto linee direttrici comunitarie per il campionamento delle acque al fine di consentire un raffronto diretto fra i risultati ottenuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi della direttiva;

7. chiede una migliore e costante valutazione dell'attuazione e dell'efficacia della direttiva ed esorta la Commissione a presentare senza indugio proposte relative a migliori strumenti di campionamento e valutazione delle varie fonti di emissione e dei loro effetti per un raffronto diretto fra i risultati ottenuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi della direttiva, tenuto conto dei livelli di partenza di ogni Stato membro;

8. ritiene che gli Stati membri possano chiedere deroghe; che tali deroghe non dovrebbero applicarsi agli obiettivi della direttiva ma solo agli strumenti (come indicato all'Allegato III.2 della direttiva in questione) e che le deroghe relative agli

strumenti prescritti dovrebbero essere consentite solo se:

a) venga garantito che gli obiettivi della direttiva siano realizzati in modo controllabile (ad esempio mediante una contabilità dei minerali) e

b) la concessione di una deroga non comporti distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri;

9. è dell'avviso che la Commissione dovrebbe tener conto della volontà di taluni Stati membri di discostarsi, sulla base di motivazioni aventi un fondamento scientifico, dall'obiettivo dei 170 kg di azoto per ettaro, a condizione che in nessun caso si possa superare il limite dei 50 mg di azoto per litro nelle acque sotterranee, e che un'ulteriore limitazione nell'uso di fertilizzanti chimici garantisca che i valori limite della direttiva 75/440/CEE (4) siano rispettati;

10. constata che la direttiva non fissa alcun termine per il raggiungimento dei suoi obiettivi; tale termine è invece indicato nella direttiva quadro sulle acque;

11. chiede alla Commissione di garantire, utilizzando la prescritta notifica, che eventuali deroghe in singoli Stati membri (ad esempio per quanto riguarda la densità del bestiame e i metodi di controllo) non determinino una riduzione del livello di protezione, bensì consentano una più esatta applicazione della direttiva grazie alla presa in considerazione delle specifiche condizioni regionali;

12. è dell'avviso che gli agricoltori degli Stati membri che osservano la direttiva siano svantaggiati sul piano della concorrenza rispetto a quelli che non soddisfano i requisiti rigorosi e che ciò sia vero in particolare nel caso della Danimarca; ritiene che il rispetto della direttiva in tutta l'Unione ovierebbe a tale situazione non equa e che la Commissione debba compiere tutti i passi necessari per garantire la piena osservanza in tutta l'unione;

13. ritiene che il riorientamento degli aiuti finanziari dalla produzione agricola ai servizi di gestione della natura, del paesaggio e delle acque nell'Unione europea debba essere perseguito in modo più energico in modo da offrire agli agricoltori una prospettiva rispettosa dell'ambiente; chiede alla Commissione di adottare le necessarie iniziative al riguardo;

14. è dell'avviso che la Commissione dovrebbe tenere conto degli effetti di altre politiche agricole (ad esempio le regole sulla messa a maggese) e delle sovvenzioni alle colture sui livelli di nitrati nelle acque allorché stabilisce tali politiche e livelli di sovvenzione;

15. ritiene che la Commissione debba effettuare una valutazione dell'inquinamento da nitrati provenienti da fonti non agricole e porre in atto misure per neutralizzare i problemi identificati; ciò vale soprattutto per l'applicazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (5), concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la cui applicazione da parte degli Stati membri è altrettanto lacunosa; esorta la Commissione a procedere in modo uniforme nei confronti degli Stati membri inadempienti e ad avviare quanto prima tutte le azioni legali opportune;

16. è dell'avviso che la Commissione dovrebbe studiare, nell'ambito del sesto programma d'azione a favore dell'ambiente, il contributo dei fosfati all'eutrofizzazione e, se necessario, porre in atto delle misure per ridurre tale inquinamento;

17. constata che negli Stati candidati l'uso dei nitrati è attualmente relativamente basso e che in Polonia, per esempio, l'uso dell'azoto è pari solo a un quarto della media dell'Europa occidentale; è dell'avviso che gli Stati candidati debbano mantenere la loro buona posizione di partenza e che le politiche miranti a sviluppare e a intensificare il settore agricolo nei nuovi Stati membri dell'Europa dell'Est non possano entrare in conflitto con gli

(4) GU L 306 del 26.11.1975, pag. 20.

(5) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

obiettivi della direttiva sui nitrati; reputa necessario verificare il potenziale impatto ambientale della politica in questo settore, e se necessaria modificare delle strategie;

18. ritiene che il mancato rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi prescritti da questa e da altre direttive indebolisca il principio secondo cui i nuovi Stati membri dovrebbero armonizzare la legislazione in materia ambientale prima dell'adesione; si chiede per quale motivo questi Stati dovrebbero rispettare delle regole che la maggior parte degli attuali Stati membri trascurano in maniera flagrante; giudica che la piena attuazione negli attuali 15 Stati membri consentirebbe all'Unione di sollecitare miglioramenti ambientali senza essere accusata di ipocrisia;

19. è dell'avviso che, evitando di coltivare terreni messi a riposo e quindi incoraggiando la messa a riposo a lungo termine nelle aree designate in Natura 2000, seminando colture adeguate di copertura invernale su tutti i terreni agricoli dopo i raccolti precoci, e in taluni casi piantando alberi non decidui naturalmente presenti in tale regione nelle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati al di fuori della rete Natura 2000, si ridurrebbe la lisciviazione dei nitrati e gli obiettivi della direttiva verrebbero raggiunti più facilmente; ritiene inoltre che, laddove possibile, dovrebbero essere ripristinate le zone umide;

20. esorta la Commissione a prendere in considerazione la promozione di una praticoltura estensiva e della piantagione di superfici messe a riposo o a maggese con determinate materie prime rinnovabili in vista di una riduzione della lisciviazione di nitrati, fosfati e altre sostanze nutritive e quindi di una diminuzione dell'eutrofizzazione delle acque;

21. è dell'avviso che gli Stati membri che designano il loro intero territorio dovrebbero essere obbligati a giustificare tale designazione dinanzi alla Commissione e che, qualora risulti che gli Stati membri abbiano agito con grande incuria, essi debbano essere tenuti a rivedere la designazione di tali territori; ritiene che debba

risultare chiaramente che la designazione dell'intero territorio significa che le misure di riduzione dell'inquinamento da nitrati sono necessarie per l'intero territorio e che la protezione del territorio di uno Stato membro non dovrebbe pregiudicare l'ambiente di un altro Stato membro; ritiene inoltre che, in considerazione del fatto che la designazione di zone vulnerabili è una questione molto delicata, la Commissione dovrebbe fissare criteri obiettivi per l'individuazione delle aree in cui si rende necessario un intervento;

22. ritiene che gli agricoltori dovrebbero o potrebbero utilizzare più ampiamente analisi, informazioni mirate e pareri sul fabbisogno di fertilizzanti per terreni e colture specifici allo scopo di puntare a un uso equilibrato dei fertilizzanti; è inoltre dell'avviso che, in alcuni casi, potrà essere utile ricorrere a titolo complementare a modelli computerizzati per prevedere con precisione il fabbisogno di fertilizzanti;

23. sollecita un migliore sostegno pratico e tecnico degli agricoltori nel compito di ridurre la lisciviazione dei nitrati; sottolinea in particolare la necessità di analisi del terreno gratuite e di un'incentivazione dell'uso di letami solidi e solidificati nonché dell'applicazione di procedure per la trasformazione sostenibile di concimi di origine animale (compostaggio, separazione dei solidi, biogas, ecc.);

24. è dell'avviso che dovrebbe esservi una standardizzazione dei metodi di prova e dei criteri di campionatura della quota imputabile all'agricoltura nella concentrazione di azoto nelle acque sotterranee e superficiali per garantire un'applicazione imparziale della direttiva e che tale standardizzazione debba riguardare in ogni caso:

a) profondità fisse di prelievo per il metodo di misurazione dei nitrati nelle acque sotterranee;

b) ripartizione equa dei punti di misurazione all'interno della zona vulnerabile,

c) correzione per le fluttuazioni annuali delle precipitazioni;

25. invita la Commissione ad elaborare un catalogo delle misure che si sono rivelate efficaci nei paesi in cui la direttiva sui nitrati è stata applicata con successo; ritiene che grazie a un simile catalogo tutta l'Unione europea potrebbe trarre vantaggio dalle esperienze acquisite in detti paesi; tale catalogo dovrebbe tra l'altro contenere i seguenti provvedimenti:

a) l'elaborazione di un piano di azione nazionale in materia di nitrati per tutte le iniziative;

b) una precisa elencazione nazionale delle risorse idriche al fine di evidenziare zone particolarmente sensibili;

c) compensi a favore degli agricoltori che — in dette zone particolarmente sensibili — utilizzano metodi di coltivazione particolarmente rispettosi dell'ambiente, che vanno al di là delle esigenze stabilite per legge;

d) interventi volti ad aumentare sempre di più le superfici coltivate in maniera ecologica — eventualmente con regimi di sostegno;

e) ricorso alla natura stessa per:

utilizzare bordure non coltivate lungo ruscelli, corsi d'acqua, fiordi, laghi e mari,

aumentare le superfici delle zone umide,

intensificare il rimboschimento,

stabilendo regale per la rotazione e i raccolti tardivi;

f) stabilire criteri relativi a piani di concimazione nonché regole di fertilizzazione per le singole imprese agricole, secondo il principio che è l'ambiente a definire il quantitativo di fertilizzante necessario;

g) stabilire azienda per azienda una contabilità relativa ai fertilizzanti, che evidenzia il consumo totale e costituisce la base per sanzioni (tasse/ammende), se le norme relative alla concimazione dell'azienda vengono violate;

h) devolvere le entrate di dette tasse/ammende alle opere per rendere coltivabili le zone umide, per il rimboschimento e altre opere di protezione della natura;

i) esigere che le singole imprese agricole conservino il concime derivante dagli animali domestici in modo che la concimazione avvenga soltanto nel momento in cui può essere assorbita dai raccolti;

j) esigere che nelle singole aziende agricole il numero di capi di bestiame corrisponda alle superfici coltivate in modo da assicurare l'utilizzo della produzione di concimi;

k) istituire sistemi permanenti di vigilanza e di controllo;

26. invita la Commissione, nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune a seguito della riforma del 1999, a garantire una coerente realizzazione degli obiettivi di protezione dell'ambiente a informare il Parlamento europeo in proposito nel corso del 2001;

27. ricorda che la Commissione è tenuta a riferire in merito all'attuazione della direttiva sui nitrati; invita la Commissione a rispettare i criteri indicati in appresso, nella sua prossima relazione sull'attuazione di detta direttiva:

a) descrizione comparativa degli effetti dell'inquinamento da nitrati in tutti gli Stati membri;

b) elaborazione di mappe che illustrino in modo comparabile la qualità dell'acqua e la sua evoluzione;

c) descrizione comparativa delle misure sinora adottate (regole di buona pratica, programmi d'azione, ecc.);

invita inoltre la Commissione a mettere tali relazioni a disposizione del pubblico in una forma comprensibile;

28. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.